

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI¹

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022², termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass³, **quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 1**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19", preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi;*
- *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;*
- *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;*
- *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass⁴ **a campione**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 2**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*

¹ Tale informativa dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tramite invio a mezzo email o tramite affissione nella bacheca/intranet aziendale

² Art. 9-septies del DL n. 52/2021 come modificato dall'art. 8, co.3 del DL n. 221/2021

³ Come previsto nella procedura aziendale

⁴ Come previsto nella procedura aziendale

- utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19", preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi⁵;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;
- senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;
- quotidianamente ad un numero pari al % dei lavoratori / ogni giorni ad un numero pari al ... % dei lavoratori.

I soggetti incaricati, con apposito atto formale⁶, della verifica del Green Pass e della contestazione delle violazioni, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale, sono:

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute, nonché ai lavoratori che abbiano volontariamente consegnato copia del Green pass. A tal fine, saranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016.

Si informa, inoltre, dell'entrata in vigore, **dal 15 febbraio 2022**, dell'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green pass rafforzato) in capo a chi svolga attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, anche se in data successiva all'8 gennaio 2022, cui si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale.

⁵ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

⁶ Cfr. allegato n. 3

Al fine di poter garantire l'efficace programmazione del lavoro, il lavoratore comunicherà⁷, entro dall'inizio della prestazione lavorativa,⁸ di **non essere** possesso della certificazione verde. In caso di mancata comunicazione preventiva, si presumerà il possesso del Green Pass⁹.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato **(ipotesi A)**¹⁰.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (*a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass* o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. In tale ipotesi non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (ipotesi B)¹¹.

Dal 15 febbraio 2022, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, ma senza diritto alla retribuzione, compenso o altro emolumento e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sarà possibile disporre la sospensione del lavoratore¹² per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al

⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 9-octies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021

⁸ Da personalizzare

⁹ il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l'impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme

¹⁰ Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti

¹¹ Tale previsione si applica alle imprese con meno di 15 dipendenti

¹² **Fino al 15 febbraio 2022 tale previsione è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 15 dipendenti**

termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green Pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

Si informa, inoltre, che i lavoratori potranno permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, qualora la scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, senza applicazione delle sanzioni previste.

Si comunica infine che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 60136/2021, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. A tal fine, è disponibile uno schema illustrativo delle nuove misure di quarantena e isolamento (All. n. 7) disposte dalla citata circolare del Ministero della Salute.